

# REGOLAMENTO MERCATO CIMITERO

*Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010  
Esecutiva il 26 febbraio 2010*

*Art. 1*  
*Svolgimento*

1. Il Mercato del Cimitero è un mercato attrezzato, specializzato nella vendita di fiori che si svolge nei piazzali di ingresso al Cimitero dal venerdì alla domenica dalle ore 07.00 al tramonto (nell'orario di apertura del cimitero). Con apposita ordinanza il Comune può consentire lo svolgimento del mercato anche tutti i giorni della settimana, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

2. I posteggi, risultanti nell'allegata planimetria, sono cinque: tre nel piazzale del vecchio ingresso con forma ottagonale avente l'apotema di m. 2,25; due nel piazzale del nuovo ingresso di forma rettangolare aventi ciascuno dimensioni di m. 4 x 3,5.

3. Le aree sono riservate ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica che vendono fiori.

*Art. 2*  
*Circolazione pedonale e veicolare*

1. La circolazione pedonale e veicolare è regolamentata da apposita ordinanza del Comando di Polizia Municipale.

2. Per esigenze di traffico e polizia stradale nei giorni, nelle aree e negli orari di svolgimento del mercato non può essere esercitato il commercio in forma itinerante.

*Art. 3*  
*Assegnazione dei posteggi*

1. A seguito dell'allestimento del Comune di aree attrezzate mediante l'allestimento di 3 box di forma ottagonale nel vecchio ingresso e di un box di forma rettangolare costituito da 2 posteggi nel nuovo ingresso, gli operatori già titolari di posteggio nei mercati del cimitero del vecchio e nuovo ingresso, possono scegliere il proprio posteggio sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria formata dal Comune con i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

*Art. 4*  
*Disposizioni per i posteggi nel mercato*

1. La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo della stessa.

2. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita di fiori e relativi accessori.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nel mercato stesso.

4. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.

5. L'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

6. Lo scambio consensuale di posteggio, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

7. Trattandosi di area attrezzata con box, in caso di assenza del titolare, non si procede all'assegnazione temporanea (spunta) e di norma non si effettua conseguentemente la registrazione delle presenze dei richiedenti un posteggio.

#### *Art. 5*

##### *Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato*

1. La soppressione del mercato, anche temporanea, può essere disposta dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

2. Il trasferimento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altre giornate può essere disposto dal Comune qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercato viene disposta con deliberazione della Giunta.

4. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) può essere disposto direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale e comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un posteggio sostitutivo nell'area del mercato.

#### *Art. 6*

##### *Decadenza dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato decade nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o per permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Eventuali certificati comprovanti la malattia e quindi l'assenza giustificata dell'operatore dal mercato, vanno presentati entro 30 giorni dalla data riportata sui certificati stessi salvo il caso di documentata forza maggiore; in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente ufficio comunale. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati, la decadenza va notificata all'interessato.

#### *Art. 7*

##### *Revoca dell'autorizzazione e della concessione*

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;

b) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

#### *Art. 8*

##### *Sospensione dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è sospesa per:

a) accertata violazione delle prescrizioni igienico sanitarie;

b) nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi al canone fino alla regolarizzazione dello stesso.

2. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) il Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Servizio Entrate, comunica all'interessato l'avvio del procedimento per ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del pagamento, fissando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni o per provvedere in merito.

3. Se entro il termine assegnato l'operatore non provvede al pagamento e non adduce giustificazioni, riconosciute valide, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale fino alla regolarizzazione. La sospensione non potrà in ogni caso protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi, termine oltre il quale si ricade nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente art. 6

*Art. 9*  
*Limitazioni e divieti*

1. Gli operatori titolari di posteggio sono tenuti alla pulizia dei posteggi occupati, rimuovendo, al termine del mercato, ogni tipo di rifiuto prodotto depositandolo negli appositi contenitori vicini all'area di mercato.

2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad esibire la concessione e l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Senza concessione o fuori dai limiti in essa stabiliti è vietato, anche momentaneamente, occupare il suolo pubblico con qualsiasi mercanzia e attrezzatura.

*Art. 10*  
*Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali (ove richiesti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

2. In caso di assenza del titolare, se l'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato al di fuori dei casi previsti dall'art. 4, comma 5, o senza il possesso dei requisiti morali e professionali è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.


5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

*Art. 11*  
*Norme transitorie e finali*


1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooOoooooooooooo

*Planimetria*



NUOVO INGRESSO



## SOMMARIO

Art. 1 - Svolgimento.....	2
Art. 2 - Circolazione pedonale e veicolare.....	2
Art. 3 - Assegnazione dei posteggi.....	2
Art. 4 - Disposizioni per i posteggi nel mercato .....	2
Art. 5 - Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato	3
Art. 6 - Decadenza dell'autorizzazione .....	3
Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione.....	4
Art. 8 - Sospensione dell'autorizzazione.....	4
Art. 9 - Limitazioni e divieti.....	5
Art. 10 - Sanzioni .....	5
Art. 11 - Norme transitorie e finali.....	5
Planimetria .....	6